CAPITAL ADVISORY

DECRETO SOSTEGNI BIS: ART. 4-5

Decreto Sostegni, la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 21 della **Gazzetta Ufficiale** n. 120 del 21 maggio 2021, la *Legge n. 69 del 21 maggio 2021*, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 41/2021 – Sostegno Bis, recante misure urgenti in materia di **sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.**

Le disposizioni del testo coordinato del provvedimento entrano in vigore dal giorno *22 maggio 2021*. Diverse sono le novità rispetto alla formulazione originaria, basti solo pensare che l'impianto del provvedimento è raddoppiato e i 43 articoli iniziali sono diventati 94.

Articolo 4 – Sospensione dell' attività di riscossione e annullamento dei carichi

L'articolo 4 del Decreto Legge n.41/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, introduce nuove misure urgenti a sostegno delle imprese e degli operatori economici sia in materia d*i proroga del periodo di sospensione dell'attività dell' Agente di riscossione che di annullamento dei carichi allo stesso affidati*.

Inoltre, il versamento delle rate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il **28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021** è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis:

a) **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle rate in scadenza **nell'anno 2020;**

b) **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il **28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**;

c) le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»

d) Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati:

- di **dodici mesi**, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- di **ventiquattro mesi**, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.»

Il "Decreto Sostegni-*bis*" introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Tra i provvedimenti adottati vi è il differimento al **30 giugno 2021** della **sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione.** La misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle **cartelle di pagamento**, dagli **avvisi di addebito** e dagli **avvisi di accertamento** esecutivi affidati all'Agente della riscossione, **nonché l'invio di nuove cartelle** e la possibilità per l'Agenzia di avviare **procedure cautelari o esecutive** di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Ulteriore misura riguarda l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno bis, fino **a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.** La misura è rivolta a:

- Persone fisiche che hanno conseguito, nel **periodo d'imposta 2019**, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro;**
- Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2019**, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino **a 30.000 euro**.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Articolo 5 – Controllo automatizzato Agenzie delle Entrate (Art. 36-bis e 54-bis)

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite - nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall' articolo 5 del decreto Sostegni bis e dai relativi provvedimenti di attuazione - le somme dovute a seguito del controllo automatizzato *36-bis e 54-bis* delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Accedono alla definizione i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni IVA presentate entro il termine di presentazione della stessa per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, ai fini della verifica della riduzione, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della stessa per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni automatizzate ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dell' art. 5 del Decreto Sostegni bis, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e ne' utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Inoltre, l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'IVA rispetto a quanto indicato nelle liquidazioni periodiche IVA (LiPe) riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

CAPITAL ADVISORY

Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax:0680662705

Email:
segreteria@capitaladvisory.net